



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

N. 35 Reg. Delib.

N. 751 Reg. Pubblic.

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 D.L. 179/2012  
PER AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI AVENTI  
RILEVANZA ECONOMICA**

L'anno duemilaquindici addì ventisei del mese di novembre alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

<b>Bison Barbara</b>	<b>P</b>	<b>Alzati Fabrizio</b>	<b>P</b>
<b>Squizzato Rolando</b>	<b>P</b>	<b>Ghiringhelli Luca</b>	<b>P</b>
<b>Crosta Carla</b>	<b>P</b>	<b>Bagnolati Vito</b>	<b>P</b>
<b>Mancuso Santino</b>	<b>P</b>	<b>Fedre Paolino</b>	<b>A</b>
<b>Moroni Stefano</b>	<b>P</b>	<b>Bergonzi Paola</b>	<b>A</b>
<b>Prevedello Eleonora</b>	<b>P</b>		

Assessori esterni:

<b>Fare' Marco</b>	<b>P</b>
--------------------	----------

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Panariello Dr. Michele.

Il Signor Bison Barbara, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 D.L. 179/2012 PER AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI AVENTI RILEVANZA ECONOMICA</b>
--

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

OSSERVATO che la materia dei servizi pubblici locali è stata oggetto di numerosi interventi normativi, di un'abrogazione referendaria, nonché di una pronuncia di illegittimità costituzionale, e nello specifico:

- a) in primo luogo, l'art. 23 *bis* del D.L. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, ha riformato il comparto dei servizi pubblici locali, con l'obiettivo di favorire la diffusione dei principi di concorrenza e di libera prestazione dei servizi; la riforma è stata peraltro completata dal Regolamento governativo adottato con D.P.R. 168/2010;
- b) l'intera disciplina è stata poi abrogata con le consultazioni referendarie del 12 e 13 giugno 2011 e, per colmare il vuoto normativo, è stato approvato l'articolo 4 del D.L. 138/2011, recante una nuova disciplina generale dei servizi pubblici;
- c) tali disposizioni sono state poi oggetto di ulteriori parziali modifiche per effetto dell'articolo 9, co. 2, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), e dell'art. 25, comma 1, del D.L. 1/2012 (cd. D.L. *Liberalizzazioni*) che ha introdotto l'art. 3-*bis* nel D.L. 138/2011, il quale impone l'obbligo per le Amministrazioni di procedere agli affidamenti dei servizi pubblici locali “a rete” di rilevanza economica sulla base di ambiti e/o bacini territoriali ottimali e omogenei da individuarsi entro il termine del 30.6.2012;
- d) su tale disciplina è intervenuta – con effetto abrogativo - la sentenza n. 199/2012 della Corte costituzionale, depositata il 19 luglio 2012;
- e) da ultimo è intervenuto l'art. 34 del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazione nella L. n. 221/2012, il cui comma 20 prevede che *«per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»*.

Premesso che l'art. 34, commi da 20 a 26 del D.L. 179/12, testualmente recita:

*20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

*21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in*

*cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

*22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020.*

*23. Dopo il comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».*

*24. All'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la lettera b) è abrogata.*

*25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.*

*26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e in particolare l'articolo 30 e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'articolo 125.*

Visto l'art. 112 comma 1 del D. Lgs 267/00 in base al quale è servizio pubblico locale il servizio destinato alla collettività (o ad una parte di essa) che gli enti locali decidono di organizzare affidandone, con proprio atto, la gestione ad un soggetto determinato;

Dato atto che secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza ed ai suoi caratteri di redditività. Deve così ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione. Deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza;

Rilevato che attualmente il seguente servizio pubblico :

#### **“GESTIONE DELLE LAMPADE VOTIVE”**

risulta affidato alla ditta SAIE S.R.L. sulla base di una serie di proroghe avvenute negli anni precedenti; ritenendo non conforme all'ordinamento comunitario questo tipo di gestione, si rende

necessario adottare ogni opportuna e celere determinazione per ricondurre a legalità l'attività gestionale di cui trattasi.

Pertanto risulta urgente, al fine di assicurare la continuità e la garanzia del servizio, procedere all'individuazione di una nuova impresa concessionaria entro e non oltre il corrente esercizio 2015.

Considerato che sono stati preventivamente espressi i pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 da parte dei Responsabili dei servizi competenti;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.L. n. 179/2012;

con voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

### **D E L I B E R A**

- 1) Le premesse sono parti integranti della presente deliberazione;
- 2) di prendere atto della relazione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto che risulta necessario procedere all'individuazione di una nuova impresa concessionaria entro e non oltre il corrente esercizio 2015;
- 4) di pubblicare sul sito internet del Comune di Gornate Olona la relazione allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ;
- 5) di inviare , ai sensi dell'art. 13, comma 25-bis, aggiunto in sede di conversione, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 (cd. "Destinazione Italia"), convertito nella L. 9/2014, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

Successivamente, con voti unanimi favorevoli, espressi dagli aventi diritto nei modi e termini di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



---

COMUNE DI GORNATE OLONA  
Provincia di Varese

Allegato alla deliberazione di  
**C.C. n.35 del 26-11-2015**

**PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA  
DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267**

**OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART 34 D.L.  
179/2012 PER AFFIDAMENTO SERVIZI PUBBLICI  
AVENTI RILEVANZA ECONOMICA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Lì, 20-11-2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Lonati Ernestino Marco**

---

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Lì, 20-11-2015

Il Responsabile del Servizio  
F.to **Canziani Luigia**

---

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to Bison Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Panariello Dr. Michele

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del comune il giorno  
\_\_\_\_\_ 01-12-2015 \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì, \_\_\_\_\_ 01-12-2015 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Panariello Dr. Michele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_ 01-12-2015 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Panariello Dr. Michele

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

[ ] per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, \_\_\_\_\_ 01-12-2015 \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Panariello Dr. Michele